

rinnovabili e carburanti derivanti da carbonio riciclato usati nei trasporti in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva. È possibile servirsi dei sistemi volontari anche per certificare i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali possono servire per tutte o per alcune di queste finalità.

- (4) In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva, se per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra l'operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, lo Stato membro non dovrebbe imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove.
- (5) Il 15 ottobre 2020 il sistema volontario «Sustainable Biomass Program» (Programma Biomassa sostenibile, di seguito «sistema SBP») ha presentato domanda di riconoscimento alla Commissione in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 4, della direttiva. In seguito alla richiesta la Commissione ha esaminato il sistema e ha individuato alcuni elementi che occorre modificare. Il sistema SBP ha presentato nuovamente domanda, dopo aver apportato le modifiche necessarie, il 2 dicembre 2021.
- (6) Il sistema SBP riguarda i tipi di materie prime seguenti: a) materiale lignocellulosico proveniente da terreni forestali e non forestali; b) residui di trasformazione dell'industria forestale e agricola (al di fuori delle foreste e dei terreni agricoli). Sono esclusi i residui agricoli provenienti da terreni agricoli. Il regime SBP riguarda i combustibili da biomassa (pellet e trucioli di legno) prodotti a partire da materiali lignocellulosici forestali e non forestali e i residui di trasformazione dell'industria forestale e agricola per la produzione di calore ed energia elettrica. I «bioliquidi», i «biocarburanti», i «biogas», i «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica» e i «carburanti derivanti da carbonio riciclato» non rientrano nel campo di applicazione del sistema SBP. Il sistema SBP ha una copertura geografica mondiale e comprende l'intera catena di custodia.
- (7) In esito all'esame del sistema SBP rispetto alle disposizioni della direttiva, la Commissione ha concluso che il sistema contempla adeguatamente i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7, contiene dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 29, paragrafo 10, e applica un metodo di equilibrio di massa conformemente agli obblighi di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 2. L'esame non tiene conto degli atti di esecuzione che saranno adottati prossimamente a norma dell'articolo 29, paragrafo 8, e dell'articolo 30, paragrafo 8, della direttiva contenenti orientamenti per dimostrare il rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, della direttiva e contenenti le disposizioni per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri sul basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni. Il sistema SBP sarà pertanto riesaminato dopo l'adozione dei suddetti atti di esecuzione.
- (8) Dall'esame del sistema SBP risulta che esso applica norme adeguate di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente ed è conforme ai requisiti metodologici di cui all'allegato VI della direttiva.
- (9) Dopo il riconoscimento il sistema dovrebbe figurare nella sezione dedicata ai sistemi volontari del sito Europa della Commissione.
- (10) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nella presente decisione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa di cui all'articolo 34, paragrafo 2, della direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Il sistema volontario «Sustainable Biomass Program», presentato alla Commissione ai fini del riconoscimento il 2 dicembre 2021, dimostra, per i combustibili controllati nel suo ambito, gli elementi seguenti:

- a) conformità delle partite di combustibili da biomassa ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 29, paragrafi da 6 a 7 e paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001.

